

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1808

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEZZONI, ANGELONI, BETTONI  
BRANDANI, BORRONI, BRATINA, BUCCIARELLI,  
D'ALESSANDRO PRISCO, FORCIERI, GIOVANELLI,  
GIOVANOLLA, LUONGO, NOCCHI, PAGANO, SCIVOLETTO,  
SENESE e TADDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1994

---

Norme per la riforma in senso federalista dell'organizzazione  
e dell'ordinamento dello sport

---

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sport e il movimento sportivo sono incredibilmente cresciuti dentro la società italiana. C'è una complessità nuova dello sport come espressione autonoma della società civile che il vecchio assetto istituzionale non è più in grado di rappresentare e valorizzare. Nel passaggio dalla prima fase alla seconda fase della nostra Repubblica non può mancare un serio sforzo di ripensamento e riorganizzazione dell'assetto complessivo dello sport italiano fino ad arrivare, da un lato, a delineare forme nuove di autogoverno e, dall'altro, ad una definizione più puntuale e adeguata dei compiti delle istituzioni centrali, regionali e decentrate dello Stato.

Occorre, insomma, una legge-quadro che delinei i nuovi principi, le nuove regole affinché si realizzi compiutamente anche nello sport la *welfare society*: la società del benessere e dello star bene richiede infatti una nuova qualità dello sport sotto l'aspetto democratico-partecipativo, sotto l'aspetto culturale-promozionale, sotto l'aspetto gestionale dei vari servizi e delle varie strutture coinvolte.

Il nostro modello di riferimento è rappresentato da un federalismo autentico e democratico, fondato sulla collaborazione tra un forte regionalismo, una programmazione nazionale capace di perequare i diversi livelli di sviluppo sportivo, autonomie territoriali messe in grado di rispondere alle esigenze differenziate provenienti dallo sport agonistico, dallo sport amatoriale, dal mondo della scuola, dalle varie articolazioni dell'associazionismo e della società civile.

A nostro avviso tale riforma complessiva deve essere sviluppata rispondendo a una duplice esigenza:

1) un forte riequilibrio dei poteri di programmazione sportiva a favore delle regioni e dei comuni che già, in modo

ordinario, si fanno carico di una grande quantità di impegni per quanto riguarda strutture, forme di cooperazione con l'associazionismo sportivo e con le istituzioni scolastiche, interventi sociali per anziani, portatori di *handicap*, cittadini con particolari problematiche di carattere sanitario. Ecco perchè questo disegno di legge avanza alcune proposte innovative, quali la previsione non di un Ministro, ma di un Sottosegretario con delega allo sport presso la Presidenza del Consiglio, o l'istituzione di un fondo finanziario per la promozione sportiva, con un 30 per cento di risorse destinato ai grandi programmi nazionali e a interventi di perequazione tra le diverse zone del Paese e un 70 per cento di risorse di totale e autonoma competenza delle regioni;

2) una forte differenziazione tra l'universo dello sport agonistico, che deve continuare ad avere il proprio fulcro nel Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e l'universo dello sport amatoriale, che deve ormai definitivamente uscire da un ruolo di subordinazione gerarchica e organizzativa che finora gli ha impedito di esprimere le sue enormi potenzialità. Ecco perchè in questo disegno di legge proponiamo un nuovo modello di rappresentanza nazionale di questi due universi, di tipo bipolare: il CONI deve sempre più essere il polo di riferimento dello sport ad alto livello, ma, accanto, deve svilupparsi e crescere un secondo polo, autonomo e indipendente, che rappresenti la galassia dell'associazionismo amatoriale. Se vogliamo che lo sport sia sempre più un diritto di tutti i cittadini, se nostra finalità deve essere concretamente l'obiettivo dello sport per tutti, allora è tempo di risolvere l'«anomia» italiana che per troppi anni ha vissuto sulla «singolarità» di un CONI onnipotente e onnicomprensivo. Questo nell'interesse anche delle nuove sfide che il CONI è

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chiamato a vincere sul piano europeo e internazionale.

Questo disegno di legge propone dunque l'istituzione di due poli di riferimento: un CONI rinnovato e accanto, con pari dignità, un Comitato nazionale per la promozione sportiva che può attingere dall'apposito fondo finanziario da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui già si è accennato. È evidente che l'universo dello sport agonistico e ad alto livello e l'universo dello sport amatoriale devono rimanere interdipendenti, senza più alcuna subordinazione gerarchica dell'uno all'altro. È altresì evidente che il CONI e le sue strutture devono partecipare al progetto più complessivo delle attività di promozione sportiva, il cui fulcro però diventa questa nuova istituzione che è il Comitato nazionale per la promozione sportiva.

Motori progettuali di questo Comitato sono l'assemblea federativa nazionale e le assemblee federative regionali, che hanno il compito di discutere e decidere la destinazione della quota del fondo per la promozione sportiva loro assegnata, di interloquire con il Parlamento e con il Governo per richiedere leggi specifiche e interventi programmati a favore dello sport in tutti i settori della vita sociale italiana.

Questo mutamento di poteri e di competenze, sempre più a favore delle regioni e sempre più in presa diretta con le associazioni territoriali più decentrate, richiederà tempo e correzioni in corso d'opera.

Ci pare comunque non più rinviabile il superamento del vecchio modello e l'avvio della riforma in senso federalista dell'organizzazione e dell'ordinamento complessivo dello sport italiano.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### PRINCIPÌ GENERALI

##### Art. 1.

1. La Repubblica riconosce l'educazione fisica e lo sport quali mezzi essenziali per lo sviluppo globale della persona e per il mantenimento e per il miglioramento della salute dei cittadini.

2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze:

a) promuovono e sostengono la diffusione delle attività sportive e fisico-motorie;

b) tutelano il diritto allo sport per tutti, garantendo al cittadino la possibilità di sviluppare le proprie attitudini fisiche, intellettuali e morali attraverso la pratica fisico-sportiva;

c) favoriscono l'accesso dei portatori di *handicap* alle attività sportive e fisico-motorie;

d) concorrono alla definizione degli indirizzi della programmazione in materia sportiva, con particolare riferimento alla progettazione e costruzione di impianti ed alla realizzazione dei servizi ausiliari e delle infrastrutture necessari per il conseguimento dei fini di cui al presente articolo;

e) favoriscono, tutelano e sostengono l'associazionismo sportivo, il volontariato e la pratica sportiva agonistica, nel rispetto dello spirito olimpico e con particolare riguardo alla funzione educativa dello sport.

##### Art. 2.

1. Lo sport è autonoma espressione della società civile. In tutte le sue componenti associative, esso si conforma ai principi dell'autogoverno, dell'autogestione e del-

l'autonomia organizzativa, finanziaria, regolamentare, disciplinare e tecnica delle sue strutture e delle sue attività.

## CAPO II

### FONDO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE SPORTIVA E COMMISSIONE NAZIONALE DELLO SPORT

#### Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo nazionale per la promozione sportiva, alimentato da una percentuale fissa dei proventi del concorso pronostici Totocalcio e da una percentuale degli introiti derivanti dalle lotterie nazionali sportive.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato per programmi di promozione sportiva e per il sostegno alla gestione pubblica o pubblico-privata degli impianti sportivi pubblici.

3. L'utilizzo e la destinazione di una quota pari al 30 per cento del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti a livello nazionale dall'assemblea federativa per la promozione sportiva, di cui all'articolo 8; la rimanente quota, pari al 70 per cento, è ripartita fra le regioni.

#### Art. 4.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione nazionale dello sport. Sono organi fondamentali della Commissione, tra loro indipendenti:

a) il Comitato per la promozione sportiva;

b) il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

#### Art. 5.

1. La Commissione nazionale dello sport è formata da un Sottosegretario alla Presi-

denza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, che la presiede, dal presidente e dal segretario generale del Comitato per la promozione sportiva, dal presidente e dal segretario generale del CONI, nonchè da un direttore generale all'uopo designato, su indicazione del Sottosegretario e con votazione a scrutinio segreto degli altri membri della Commissione nazionale.

#### Art. 6.

1. La Commissione nazionale dello sport ha compiti di coordinamento e di controllo della programmazione e dell'attività sportiva nazionale; a tal fine, essa assume le indicazioni ed i progetti elaborati dal Comitato per la promozione sportiva e dal CONI in materia di programmazione sportiva, edilizia e medico-sportiva, ne coordina l'attività, vigila sulla corretta attuazione dei programmi.

2. La Commissione nazionale dello sport, annualmente, nell'esercizio dei suoi compiti come definiti al comma 1:

a) predispose il piano annuale e pluriennale delle disponibilità finanziarie per il settore della promozione sportiva e per il settore olimpico;

b) esamina e ratifica i programmi sportivi agonistici proposti dal CONI;

c) esamina e ratifica i programmi sportivi promozionali elaborati dal Comitato per la promozione, che provvede alla loro esecuzione anche avvalendosi delle strutture e del personale del CONI;

d) programma, d'intesa con il Ministero della difesa, l'attività sportiva dei gruppi militari;

e) promuove, d'intesa con il Ministero della sanità, con il CONI e con il Comitato per la promozione, anche avvalendosi delle strutture dell'Istituto di scienza dello sport del CONI ed in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, gli opportuni interventi di prevenzione, tutela e controllo sanitario in favore dei praticanti l'attività fisico-sportiva a tutti i livelli, nonchè le opportune iniziative di controllo e repressione della pratica del *doping*;

f) esamina e ratifica i programmi di edilizia sportiva presentati dal Comitato per la promozione, tenendo comunque conto delle esigenze connesse alle attività agonistiche indicate dal CONI;

g) predispone, d'intesa coi Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle indicazioni del Comitato per la promozione e del CONI ed anche avvalendosi della collaborazione di esperti particolarmente qualificati nel settore delle scienze motorie, apposite proposte relative alla pratica sportiva scolastica ed universitaria, differenziate per i vari gradi dell'istruzione, da trasmettere agli istituti scolastici di ogni ordine e grado che possono avvalersene nell'esercizio delle proprie facoltà autonome di programmazione;

h) ratifica i bilanci di previsione ed i conti consuntivi del Comitato per la promozione e del CONI;

i) verifica lo stato di realizzazione dei programmi in materia di edilizia sportiva.

### CAPO III

#### COMITATO PER LA PROMOZIONE SPORTIVA

##### Art. 7.

1. Sono organi del Comitato per la promozione sportiva:

- a) il presidente;
- b) la giunta;
- c) il segretario generale;
- d) l'assemblea federativa.

##### Art. 8.

1. L'assemblea federativa è il massimo organo decisionale del Comitato. Essa è formata dagli assessori competenti in materia di sport delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dai presidenti degli enti di propaganda sportiva riconosciuti dalla Commissione nazionale e dai delegati regionali del CONI. L'assem-

blea elegge a scrutinio segreto il proprio segretario, che assume altresì la carica di segretario generale del Comitato, nonché il presidente e la giunta del Comitato stesso.

2. La giunta è eletta ogni quattro anni ed ha il compito di sovrintendere all'esecuzione dei programmi approvati dalla Commissione nazionale e di predisporre i bilanci preventivi ed i conti consuntivi del Comitato, da presentare all'assemblea federativa nazionale che li sottopone all'approvazione della Commissione.

3. L'assemblea federativa nazionale esamina e definisce il quadro delle risorse disponibili, i criteri di riparto alle regioni della quota del 70 per cento del Fondo di cui all'articolo 3, nonché le priorità della programmazione nazionale ai fini della ripartizione e dell'utilizzo della quota del 30 per cento del Fondo medesimo.

4. L'assemblea federativa nazionale si riunisce almeno due volte all'anno per esaminare, confermare o modificare il piano annuale delle risorse finanziarie disponibili nonché per predisporre i programmi di competenza del Comitato per la promozione da presentare alla Commissione nazionale per la loro approvazione. I suddetti programmi sono predisposti previa consultazione delle assemblee federative regionali, di cui all'articolo 9, con riferimento alle particolari esigenze regionali nei settori dell'edilizia, dell'istruzione e della sanità applicate allo sport nonché in materia di gestione degli impianti, anche al fine dell'accesso alle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 3.

#### Art. 9.

1. In ogni regione è istituita un'assemblea federativa regionale che adotta il proprio statuto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, e gestisce autonomamente la quota che le è assegnata dall'assemblea nazionale, ai sensi dell'articolo 8, a valere sul 70 per cento delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 3.

2. Le assemblee federative regionali sono presiedute dall'assessore regionale compe-



tente in materia sportiva; i rispettivi statuti definiscono la loro composizione e devono comunque prevedere che ne facciano parte:

- a) il delegato regionale del CONI;
- b) gli assessori provinciali competenti in materia di sport;
- c) i presidenti dei comitati provinciali degli enti di propaganda sportiva affiliati al CONI.

3. L'assemblea federativa regionale elabora il progetto contenente le indicazioni da trasmettere all'assemblea nazionale, ai sensi dell'articolo 8, tenuto conto delle istanze espresse dalle assemblee federative provinciali istituite in ogni provincia. Le predette assemblee adottano un proprio statuto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale, che ne definisce la composizione nonché le modalità di partecipazione delle società sportive, dei comitati provinciali degli enti di propaganda sportiva e degli assessori comunali competenti in materia sportiva.

#### CAPO IV

##### COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

#### Art. 10.

1. Il CONI è l'organo della Commissione nazionale dello sport preposto alla organizzazione, alla gestione ed al potenziamento dell'attività sportiva di alto livello, al reclutamento dei quadri tecnici nonché ad ogni altro compito ad esso attribuito dalla presente legge.

#### Art. 11.

1. Sono organi del CONI:
  - a) il Consiglio nazionale;
  - b) la giunta;
  - c) il presidente;
  - d) il segretario generale.

## Art. 12.

1. Il Consiglio nazionale è composto dal presidente del CONI, dai presidenti delle federazioni sportive nazionali, dai membri italiani del Comitato internazionale olimpico (CIO) e da un rappresentante designato congiuntamente dagli enti di propaganda sportiva. Segretario del Consiglio nazionale è il segretario generale del CONI.

## Art. 13.

1. Il Consiglio nazionale dura in carica quattro anni, elegge il presidente del CONI ed i membri della giunta e nomina il segretario generale.

2. Il Consiglio nazionale:

a) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività del CONI, predisponendo i relativi programmi da sottoporre all'approvazione della Commissione nazionale in relazione alle attività competitive, alla ricerca medico-sportiva, alla preparazione tecnica, alla diffusione dell'idea olimpica e garantisce altresì la conformità dei suddetti programmi alle direttive del CIO;

b) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi, da sottoporre alla Commissione nazionale per l'approvazione;

c) stabilisce i criteri per la distinzione dell'attività sportiva professionistica da quella dilettantistica;

d) delibera l'istituzione di nuove federazioni sportive, da sottoporre all'approvazione della Commissione nazionale;

e) propone misure relative all'effettuazione dei controlli anti-doping.

## Art. 14.

1. La giunta:

a) garantisce il rispetto e l'esecuzione dei programmi approvati dalla Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 6;

b) nomina due vicepresidenti del CONI;

c) provvede alla gestione amministrativa del CONI sulla base delle indicazioni del Consiglio nazionale;

d) predispose il progetto di bilancio di previsione ed il conto consuntivo e li sottopone al Consiglio nazionale, che li trasmette alla Commissione nazionale per l'approvazione;

e) esercita il controllo sulle federazioni sportive nazionali nel rispetto della loro autonomia;

f) propone l'istituzione di nuove federazioni sportive al Consiglio nazionale, che sottopone tali proposte all'approvazione della Commissione nazionale;

g) esamina gli statuti delle federazioni sportive e li propone al Consiglio nazionale, che li sottopone all'approvazione della Commissione nazionale;

h) sottopone alla Commissione nazionale la necessità di disporre ispezioni sulla gestione amministrativa delle federazioni sportive;

i) adotta le deliberazioni d'urgenza in sostituzione del Consiglio nazionale e le sottopone alla sua ratifica nella prima riunione.

#### Art. 15.

1. È istituito il collegio dei revisori dei conti della Commissione nazionale, costituito da tre membri nominati dal Ministro del tesoro, che durano in carica quattro anni. Esso effettua i controlli sulla gestione contabile della Commissione nazionale, del Comitato per la promozione e del CONI; i suoi membri possono assistere a qualunque riunione dei predetti organi.

#### Art. 16.

1. Le federazioni sportive sono associazioni di diritto privato. Sono organi del CONI, preposti alla realizzazione degli obiettivi dell'ente nell'ambito delle singole discipline sportive. Sono affiliate al CONI secondo le norme elaborate dal Consiglio

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nazionale e ratificate dalla Commissione nazionale.

2. Le federazioni si dotano di propri statuti, in conformità ai principi generali fissati dal Consiglio nazionale; possono altresì dotarsi di autonome norme regolamentari per quanto concerne il proprio funzionamento e per l'esercizio dell'attività delle società sportive ad esse affiliate.

3. Il Comitato per la promozione sportiva, per l'attuazione dei propri programmi, può avvalersi delle strutture delle federazioni.

4. Per ciascuna disciplina sportiva può esistere una sola federazione nazionale.

## Art. 17.

1. Sono organi delle federazioni sportive:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) la giunta.

## Art. 18.

1. L'assemblea della federazione sportiva è composta da tutte le società ad essa affiliate, secondo criteri di rappresentatività definiti nello statuto della federazione stessa.

## Art. 19.

1. Le società sportive sono associazioni privatistiche senza scopo di lucro.

2. Il riconoscimento delle società sportive che praticano attività competitiva è affidato alle rispettive federazioni di appartenenza. Il riconoscimento delle società sportive che praticano solo attività promozionale è affidato alla giunta del Comitato per la promozione sportiva. Il passaggio da una situazione all'altra è definito d'intesa fra la suddetta giunta e la federazione competente.

## Art. 20.

1. Non si considera attività competitiva l'attività agonistica organizzata nelle scuole

nonchè l'attività sportiva amatoriale. Per l'attuazione delle predette attività, il CONI e le singole federazioni sportive sono comunque tenuti a rendere disponibili le proprie strutture.

Art. 21.

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, restano valide per l'ordinamento e per l'attività del CONI le disposizioni della legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, e le relative norme di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.

